

proposta di legge n. 421

a iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Zinni, Natali, Traversini, Sciapichetti, Trenta,
Solazzi, Pieroni, Marangoni, D'Anna, Zaffini, Camela, Massi, Carloni, Bucciarelli,
Perazzoli, Marinelli, Bellabarba, Acacia Scarpetti

presentata in data 18 giugno 2014

INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO
DELLA SCOMPARSA DEI MINORI

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge, denominata “Interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno della scomparsa dei minori”, rappresenta un intervento legislativo preordinato a promuovere e valorizzare gli istituti, gli strumenti, le azioni e le strategie che la Regione, anche in collaborazione con tutti i soggetti pubblici o privati interessati, deve predisporre ed attuare al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa di minori e i reati ad esso connessi, nell’ambito di una più generale politica di diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e di riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.

Ulteriore finalità perseguita dalla proposta di legge, è quella di promuovere ed attuare interventi socio-assistenziali, sanitari ed economici a favore delle persone scomparse e dei loro familiari.

Si ritiene opportuno precisare che la presente proposta di legge disciplina solamente i fenomeni di scomparsa in cui siano coinvolti minori di età, e non anche quelli in cui siano coinvolte persone adulte.

La scomparsa di un minore, inoltre, ingenera nei familiari un disagio personale e sociale particolarmente drammatico, a cui si può aggiungere l’insufficienza delle risorse economiche necessarie per favorire la ricerca dello scomparso.

La presente proposta si compone di 10 articoli:

- l’articolo 1 specifica le finalità della legge;
- l’articolo 2 indica i destinatari;
- l’articolo 3 prevede accordi della Regione con enti pubblici attuativi delle finalità della legge;
- gli articoli 4 e 5 sono relativi ai rapporti con le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le Università, le scuole ed altri enti;
- l’articolo 6 specifica il ruolo della polizia locale;
- l’articolo 7 istituisce un numero verde e una banca dati regionale per i minori scomparsi;
- l’articolo 8 disciplina le politiche a sostegno dei minori scomparsi e dei loro familiari;
- l’articolo 9 attribuisce un potere d’intervento al garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- gli articoli 10 e 11 contengono rispettivamente la clausola valutativa e la norma finanziaria.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, opera per la promozione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.

2. Per l'efficace perseguimento delle finalità indicate al comma 1 e per migliorare e garantire le condizioni di sicurezza dei minori, la Regione promuove e attua interventi finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e i reati ad esso connessi.

3. La Regione promuove inoltre forme di sostegno socio-assistenziali, sanitarie ed economiche a favore di minori scomparsi e dei loro familiari.

Art. 2
(Destinatari)

1. Ai sensi dell'articolo 1 sono destinatari di questa legge:

- a) i minori residenti nel territorio regionale che fuggono di casa per motivi di disagio psicologico o socio-familiare;
- b) i minori residenti nel territorio regionale che sono vittime di sequestro a scopo di:
 - 1) estorsione;
 - 2) ricatto;
 - 3) maltrattamento;
 - 4) sfruttamento;
 - 5) abuso sessuale;
 - 6) produzione e commercializzazione di materiale pedo-pornografico;
 - 7) commercio di organi;
- c) i genitori residenti nel territorio regionale dei minori indicati alle lettere a) e b).

Art. 3
(Accordi con enti pubblici)

1. La Regione promuove e stipula accordi e intese con enti pubblici, e soggetti ad essi equiparati, per realizzare iniziative e progetti volti a:

- a) rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei minori scomparsi;
- b) sostenere le unità organizzative e gli organismi, che svolgono funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e delle fenomenologie criminali ad esso connesse;
- c) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sul fenomeno dei minori scomparsi, sui

- reati ad esso connessi e sui relativi fattori criminogeni;
- d) promuovere e diffondere la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 4

(Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale)

1. La Regione promuove e stipula accordi e intese con le organizzazioni e le associazioni iscritte nei registri regionali, per promuovere iniziative e progetti preordinati al perseguimento delle finalità previste da questa legge.

Art. 5

(Interventi di formazione e sensibilizzazione)

1. Per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori, la Regione promuove progetti ed iniziative di formazione e sensibilizzazione destinati a tutti i soggetti interessati, ed in particolare ai minori, alle loro famiglie e al personale delle scuole.

2. In attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di accordi e di intese con le università, le scuole di ogni ordine e grado, gli ordini e i collegi professionali, le organizzazioni e le associazioni indicati all'articolo 3.

3. Gli enti e gli organismi pubblici che cooperano allo sviluppo e all'attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale.

Art. 6

(Attività della polizia locale. Interventi formativi)

1. Per le finalità previste da questa legge la Regione promuove e valorizza l'attività della polizia amministrativa locale.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove, anche mediante la stipula di accordi e intese, il coordinamento operativo della polizia amministrativa locale con gli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo e all'attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale.

Art. 7

(Numero verde. Banca dati regionale dei minori scomparsi)

1. La Regione attiva un numero verde dedicato per le segnalazioni provenienti dal territorio regionale riguardanti situazioni di scomparsa di minori. Il numero verde, attivo ventiquattro ore

su ventiquattro, deve essere indicato nella home page del sito web della Regione.

2. La Regione istituisce una banca dati regionale dei minori. La banca dati è resa accessibile agli utenti mediante apposito link indicato nella home page del sito web della Regione.

3. La banca dati indicata al comma 2 contiene le fotografie di ogni minore scomparso e tutte le indicazioni e le notizie utili a favorirne il ritrovamento.

4. La Regione, anche mediante la stipula di accordi e intese, realizza l'interconnessione telematica della banca dati regionale con altre banche dati dedicate al fenomeno dei minori scomparsi.

Art. 8

(Politiche a sostegno dei minori scomparsi e dei loro familiari)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia sociale e sanitaria, promuove interventi a sostegno dei minori e dei loro familiari volti a prevenire o superare situazioni di disagio personale o sociale connesse o derivanti da episodi di scomparsa.

2. Per il sostegno economico dei familiari residenti nel territorio regionale dei minori scomparsi che devono sostenere spese per le relative ricerche e indagini, la Regione istituisce il Fondo di solidarietà per i familiari dei minori scomparsi.

3. I criteri e le modalità di operatività del Fondo indicato al comma 2 sono disciplinati con regolamento che la Giunta regionale approva entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentita la competente commissione assembleare.

Art. 9

(Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Salvo quanto previsto da questa legge, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, può adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle proprie competenze, tutti gli interventi volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della scomparsa di minori.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

SCHEMA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno della scomparsa dei minori

Iniziativa consigliere: Ciriaci, Zinni, Natali, Traversini, Sciapichetti, Carloni, Trenta, Solazzi, Marangoni, D'Anna, Camela, Bucciarelli, Perazzoli, Acacia Scarpetti, Pieroni, Zaffini, Massi, Marinelli, Bellabarba

Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa	Copertura degli oneri	Note
			2015		
1	Finalità	Senza oneri			
2	Destinatari	Senza oneri			
3	Accordi con enti pubblici	Senza oneri			
4	Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale	Corrente	Continuativa		
5	Interventi di formazione e sensibilizzazione	Corrente	Continuativa		
6	Attività delle polizia locale. Interventi formativi	Senza oneri			
7	Numero verde. Banca dati regionale dei minori scomparsi	Corrente	Continuativa		
8	Politiche a sostegno dei minori scomparsi e dei loro familiari	Corrente	Continuativa		
9	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Senza oneri			
10	Clausola valutativa	Senza oneri			
11	Norma finanziaria	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria	

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dot. ssa Loretta Lispi)